

Osservatorio sulla Giustizia Penale n. 4/2025

Criminal Justice Observatory n. 4/2025

Fenice Valentina Valenti – Antonio Faberi – Paolo Pepe – Marco Grande – Alessandra Dati – Azzurra Toretto¹

Abstract [ITA]: il presente numero contiene, oltre a due note a sentenza, il massimario delle più rilevanti sentenze pronunciate dalle giurisdizioni superiori nonché la rassegna delle novità legislative nell'ambito della giustizia penale relative all'ultimo trimestre del 2025.

Abstract [ENG]: *this issue contains the comment on two sentences, a summary of the most relevant judgments handed down by the higher courts as well as new legislation in the field of criminal justice for the third quarter of 2025.*

Parole chiave: procedura penale – giurisprudenza – novità normative

Keywords: *criminal trial – jurisprudence – legislative innovations*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. – 3. Le sentenze più significative della Corte di Giustizia UE. – 4. Le pronunzie della Corte costituzionale. – 5. Il repertorio della giurisprudenza di legittimità. – 6. Le novità legislative. – 7. L'udienza predibattimentale tra efficienza processuale e rispetto delle garanzie individuali: i nuovi profili di illegittimità costituzionale dell'art. 544-ter c.p.p. Nota a Trib. Siena, ord. 11 febbraio 2025, n. 41. – 8. L'esclusione della gravità indiziaria nei reati *ex art.* 51 c.p.p. e i suoi riflessi sulla competenza distrettuale. Nota a Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2025 (ud. 26 giugno 2025), n. 32853.

1. Premesse.

Nell'introdurre l'ultimo numero dell'Osservatorio per il 2025 appare opportuno – alla luce dei recenti sviluppi normativi nel campo del diritto penale – richiamare il pensiero di Ferrando Mantovani che, nel proprio *Manuale*, ha rilevato che «*[u]na politica criminale coerente deve tendere alla costante sintesi delle posizioni della vittima e del reo: alla costante ricerca del punto di equilibrio tra libertà individuale e difesa sociale*». Nella storia del diritto e del processo penale, infatti, la vittima e l'autore del reato hanno subito fortune alterne, a seconda del prevalere della retribuzione e general-prevenzione o della special-prevenzione e dell'indulgenzialismo. Un equilibrio, oggi, assai precario, complice la più recente politica criminale maggiormente protesa verso la soddisfazione delle esigenze di difesa sociale, di cui la novella legislativa sul “femminicidio” rappresenta la più recente concretizzazione.

Nel volgere lo sguardo alla giurisprudenza, sono state selezionate le sentenze più significative della Corte EDU riguardanti l'ordinamento giuridico italiano e le pronunzie della CGUE. Sotto il profilo interno, si segnalano gli arresti della Corte costituzionale e le più interessanti pronunzie del giudice della Cassazione, anche a Sezioni Unite.

Sul piano normativo, invece, l'Osservatorio dà conto delle novità introdotte dalla l. 2 dicembre 2025, n. 181 che, nell'introdurre il reato di femminicidio, ha apportato diverse modifiche alla

¹ In questo numero, l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e sulle proposte normative sono stati curati dalla Dott.ssa Valenti; la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'aggiornamento legislativo sono stati curati dall'Avv. Faberi; la giurisprudenza di legittimità è stata affidata all'Avv. Grande; infine, la sezione dedicata alla giurisprudenza costituzionale è stata curata dal Dott. Pepe. La nota all'ordinanza di rimessione alla Consulta emessa dal Tribunale di Siena è a firma della Dott.ssa Toretto, mentre quella alla pronuncia delle Sezioni Unite è stata redatta da Alessandra Dati.

disciplina processuale. Il numero opera cenno, inoltre, al d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176 in tema di modifiche al regolamento dell'esecuzione carceraria; al d.P.R. 21 novembre 2025, n. 189 e al progetto di legge recante "Modifiche all'articolo 335 c.p.p. in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato" (AC 2485).

L'Osservatorio contiene, altresì, un commento all'ordinanza di rimessione di una questione alla Corte costituzionale – sollevata dal Tribunale di Siena – avente ad oggetto la mancata previsione, nella disciplina dell'udienza predibattimentale, della disposizione di cui all'art. 422 c.p.p. e, in via subordinata, la mancata previsione che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Nel numero, infine, è inclusa una nota a sentenza alle Sezioni Unite del 2 ottobre 2025, n. 32853 in tema di esclusione della gravità indiziaria nei reati *ex art. 51 comma 3-bis c.p.p.* e i riflessi sulla competenza distrettuale.

2. Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

1) Corte EDU, Sez. I, 9 ottobre 2025, Petruzzo e altri c. Italia

Art. 7 *nulla poena sine lege* – art. 1, Prot. 1 – terreni e fabbricati oggetto di lottizzazione abusiva – dichiarazione di prescrizione del reato – confisca – prevedibilità della sua applicazione – terzo acquirente estraneo al reato – rispetto delle garanzie procedurali – necessità.

Non risulta conforme al principio di accessibilità e prevedibilità l'applicazione di una confisca, avente carattere penale, nei confronti dei terzi acquirenti estranei al reato, anche in presenza di un accertamento sostanziale di responsabilità a carico degli imputati, nei confronti dei quali sia stata tuttavia pronunciata una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha statuito, in particolare, che la confisca è illegittima, stante la mancata partecipazione degli interessati al processo, rilevando altresì che, in assenza di adeguate garanzie procedurali, l'incidente di esecuzione, promosso a iniziativa degli stessi, non costituisce un rimedio idoneo a sopperire alla mancata partecipazione dei terzi al procedimento penale.

2) Corte EDU, Sez. I, 23 ottobre 2025, Tartamella e altri c. Italia

Art. 1, Prot. 1 – art. 6 § 1 – art. 7 – sequestro e confisca per equivalente – difetto di prova dell'intestazione fittizia – violazione – natura penale della confisca – sussistenza.

Il sequestro e la confisca sono ingerenze soggette al principio di proporzionalità. Nel caso di un provvedimento a carico di terzi intestatari, la limitazione del diritto di proprietà è legittima solo ove lo Stato dimostri, con elementi oggettivi e non presunti, che i beni oggetto del procedimento di ablazione patrimoniale fossero effettivamente nella disponibilità dell'autore del reato.

3) Corte EDU, Sez. I, 23 ottobre 2025, Ayala Flores c. Italia

Immobile abusivo – ordine di demolizione chiesto dal PM a seguito di condanna penale – stato di necessità dell'occupante – violazione art. 8 CEDU – non sussiste.

La demolizione del manufatto abusivo non confligge con il diritto dell'occupante al rispetto della propria abitazione *ex art. 8 CEDU*, stante la necessità di provvedere in tal senso, in una società democratica, nell'interesse dello Stato a rendere efficace il divieto dell'attività trasformativa di terreni sismici e vincolati, ove lo sviluppo del procedimento abbia comunque osservato gradualità e garantito sufficienti occasioni di contraddittorio alla parte interessata.

4) Corte EDU, Sez. I, 11 dicembre 2025, Intranuovo c. Italia

Diritto alla vita – morte in servizio – dovere di protezione da parte dello Stato – obbligo di indagini interne effettive e complete – profilo sostanziale e procedurale – violazione dell’art. 2 CEDU – sussistenza.

Lo Stato ha un obbligo giuridico di proteggere coloro che, in ragione della loro qualifica, agiscono sotto il suo controllo. In presenza di decessi avvenuti in custodia o in servizio, caratterizzati da circostanze sospette, incombe sulle autorità nazionali il dovere di investigare in maniera completa ed effettiva al fine di accertare se vi sono responsabilità in relazione alla morte di un cittadino in tali condizioni. Nel caso di specie, lo Stato italiano è stato condannato per violazione degli obblighi procedurali e sostanziali discendenti dall’art. 2 CEDU, in relazione al decesso di un militare, avvenuto in caserma.

3. Le sentenze più significative della Corte di Giustizia UE.

1) Corte di Giustizia, Sezione Decima, 2 ottobre 2025, causa C-391/24

Rinvio pregiudiziale – spazio di libertà, sicurezza e giustizia – cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/947/GAI – reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale – articolo 1 – ambito di applicazione.

La decisione quadro 2008/947/GAI avente ad oggetto l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale, in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, dev’essere interpretata nel senso che: il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza con la quale è disposta la libertà vigilata di una persona che sconta una pena privativa della libertà, corredata da una condizione particolare che impone che detta persona si sottoponga a una “terapia con ricovero” per i suoi disturbi psichici in un istituto di custodia, non rientrano nell’ambito di applicazione della decisione quadro; di conseguenza l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è tenuta a riconoscere e a eseguire la sentenza sulla base di detta decisione quadro.

2) Corte di Giustizia, Sezione Prima, 9 ottobre 2025, causa C-798/23

Rinvio pregiudiziale – cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – decisione quadro 2002/584/gai – art. 4 bis, par. 1 – procedura di consegna tra stati membri – nozione di “processo terminato con la decisione” – pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia.

L’articolo 4-bis, par. 1, Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri deve essere interpretato nel senso che: rientra nella nozione di “processo terminato con la decisione” un procedimento al termine del quale un giudice nazionale può disporre, a causa dell’inosservanza delle condizioni che accompagnavano una pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia alla quale l’interessato era stato precedentemente condannato in aggiunta ad una pena privativa della libertà, la conversione del periodo non scontato di tale pena accessoria in una pena privativa della libertà, conteggiando due giorni di sorveglianza di polizia come un giorno di privazione della libertà.

3) Corte di Giustizia, Sezione Quinta, 20 novembre 2025, causa C-57/23, JH

Rinvio pregiudiziale – protezione trattamento dati personali persone fisiche da parte delle autorità competenti – prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali – Direttiva (UE) 2016/680 – art. 10 – raccolta e conservazione di dati biometrici e genetici – stretta necessità – art. 8, par. 2 – liceità del trattamento di tali dati – nozione di “diritto dello Stato membro” – possibilità di qualificare la giurisprudenza nazionale come “diritto dello Stato membro” – art. 6, lettera a) – obbligo di distinguere tra i dati personali di diverse categorie

di interessati – art. 5 – termini adeguati per la cancellazione o per la verifica periodica della necessità della conservazione di tali dati – valutazione della necessità della conservazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia sulla base di norme interne – art. 4, par. 1, lettere c) ed e) – minimizzazione del trattamento dei dati – limitazione della conservazione dei dati personali.

Gli artt. 8 e 10 Direttiva (UE) 2016/680 avente ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati devono essere interpretati nel senso che: ai fini della raccolta, la conservazione e la cancellazione di dati biometrici e genetici, la nozione di “diritto dello Stato membro”, ai sensi delle disposizioni di riferimento, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a una disposizione di portata generale che enunci le condizioni minime per la raccolta, la conservazione e la cancellazione di tali dati, come interpretata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, purché tale giurisprudenza sia accessibile e sufficientemente prevedibile.

Gli artt. 6 e 4, par. 1, lettera c), Direttiva 2016/680 – in combinato disposto con l’articolo 10 – non ostano a una normativa nazionale che consente, indistintamente, la raccolta di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona sia perseguita per aver commesso un reato doloso o sia sospettata di aver commesso un siffatto reato, purché, da un lato, le finalità di tale raccolta non impongano di stabilire una distinzione tra queste due categorie di persone e, dall’altro, i titolari del trattamento siano tenuti, conformemente al diritto nazionale, compresa la giurisprudenza dei giudici nazionali, a rispettare l’insieme dei principi e dei requisiti specifici enunciati agli artt. 4 e 10 di detta direttiva.

L’articolo 4, par. 1, lettera e), Direttiva 2016/680 non osta a una normativa nazionale in virtù della quale la necessità di mantenere la conservazione di dati biometrici e genetici è valutata dai servizi di polizia sulla base di norme interne, senza che tale normativa preveda un periodo massimo di conservazione, purché detta normativa fissi termini adeguati di verifica periodica della necessità di conservare tali dati e, in occasione di tale verifica, sia valutata la stretta necessità di proseguire la loro conservazione.

4. Le pronunzie della Corte costituzionale.

1) Corte cost., 25 novembre 2025, (ud. 20 ottobre), n. 170

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – citazione del responsabile civile – assicurazione obbligatoria e risarcimento danni – mancanza di una legittimazione attiva effettiva – disparità con il processo civile – illegittimità.

È incostituzionale l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente all’imputato di citare nel processo penale il responsabile civile – quale l’assicuratore di una struttura sanitaria o sociosanitaria – per il risarcimento dei danni coperti da assicurazione obbligatoria. La mancanza di tale previsione determina una disparità di trattamento irragionevole rispetto al processo civile, limitando le garanzie dell’imputato e la possibilità di esercitare in maniera effettiva la propria legittimazione attiva in ordine alla responsabilità civile derivante dal reato.

2) Corte cost., 5 dicembre 2025 (ud. 23 settembre 2025), n. 182

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – ricusazione del giudice – misure di prevenzione patrimoniale – principio di imparzialità dell’organo giudicante – rispetto delle garanzie del giusto processo – inammissibilità.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), c.p.p. sollevata in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g) del medesimo codice con riferimento all’art. 117, comma 1 Cost. in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

È principio di diritto, infatti, che nel procedimento penale il giudice investito della decisione sulle misure di prevenzione patrimoniali possa essere ricusato dalle parti, anche qualora abbia restituito gli atti all'autorità proponente, in tutela del principio costituzionale di imparzialità. L'omessa previsione di tale facoltà non costituisce violazione dei principi del giusto processo, in quanto le garanzie procedurali fondamentali, comprese quelle derivanti dal diritto europeo e convenzionale, restano pienamente rispettate, assicurando l'effettivo diritto di difesa.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a) c.p.p. in relazione all'art. 36, comma 1, lettera g) del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 6 CEDU. La disciplina sull'incompatibilità del giudice – che trova la sua *ratio* nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità – esclude che questi possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima *res iudicanda*. Il rigore del regime delle incompatibilità non può determinare un malfunzionamento della giurisdizione, sicché le relative norme vanno applicate solo quando sussista una reale ed effettiva esigenza di prevenzione della deviazione dell'amministrazione della giustizia dal tracciato della terzietà e dell'imparzialità. Ne discende che l'incompatibilità non trova applicazione quando le precedenti valutazioni astrattamente “pregiudicanti” si collochino nella medesima fase del procedimento.

3) Corte cost., 16 dicembre 2025 (ud. 3 novembre 2025), n. 187

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – provvedimenti amministrativi – effetti sul processo penale – tutela dei diritti dello straniero – natura non sommaria dei provvedimenti – non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-*quater*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sollevate con riferimento all'art. 3 Cost. L'art. 13, nella parte in cui disciplina l'adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti dello straniero nel corso del procedimento penale, rispetta le garanzie procedurali essenziali. Tali atti, infatti, non hanno natura sommaria e assicurano la possibilità di un esame sostanziale dei diritti dello straniero durante tutte le fasi del processo penale, garantendo così il rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza e il diritto di difesa.

4) Corte cost., 18 dicembre 2025 (ud. 6 ottobre 2025), n. 190

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – incompatibilità del giudice – art. 34 c.p.p. – messa alla prova – giudizio sulla responsabilità dell'imputato – valutazione oggettiva delle prove – non fondatezza della questione.

Non sussiste incompatibilità a giudicare per il giudice che abbia precedentemente ammesso l'imputato alla messa alla prova e successivamente pronunciato valutazioni sul fatto e sulla qualificazione giuridica. L'art. 34, comma 2, c.p.p. non viola i principi del giusto processo e dell'imparzialità del giudice, poiché la partecipazione alla fase della messa alla prova non configura un giudizio anticipato sulla responsabilità dell'imputato e non compromette la capacità di valutare obiettivamente le prove e decidere sul merito del procedimento penale.

5) Corte cost., 19 dicembre 2025 (ud. 17 novembre 2025), n. 191.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – sospensione del procedimento con messa alla prova – limiti di accesso – ambito applicativo – discrezionalità legislativa – non fondatezza delle questioni.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-*bis*, comma 1, c.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui limita l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova ai soli reati puniti con pena detentiva non superiore a determinati limiti edittali, escludendone l'applicazione oltre tali soglie, atteso che la delimitazione dell'ambito applicativo dell'istituto rientra nella discrezionalità del legislatore e non introduce irragionevoli automatismi, né preclusioni sproporzionate, risultando coerente con i principi di uguaglianza, difesa e con la funzione rieducativa della pena.

5. Il repertorio della giurisprudenza di legittimità.

1) Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2025 (ud. 26 giugno 2025), n. 32853

Competenza – reati distrettuali – gravità indiziaria – esclusione – conseguenze

Nell'ambito di una procedura cautelare l'esclusione della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti compresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-*bis*, 3-*quater*, 3-*quinq*ues c.p.p. non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale *ex art.* 328, commi 1-*bis*, 1-*quater* c.p.p.

2) Cass., Sez. II, 30 ottobre 2025 (ud. 24 settembre 2025), n. 35593

Competenza territoriale – determinazione – rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione *ex art.* 24-*bis* c.p.p. – effetti

Il rinvio pregiudiziale *ex art.* 24-*bis* c.p.p. il cui esito produce l'effetto generale e irreversibile dell'individuazione del giudice territorialmente competente, non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari in ragione del carattere intrinsecamente dinamico della stessa.

3) Cass., Sez. VI, 20 novembre 2025 (ud. 29 ottobre 2025), 37851

Impugnazioni straordinarie – l'eliminazione effetti pregiudizievoli delle decisioni *ex art.* 628-*bis* c.p.p. – Rapporti con la cd. “revisione europea” – Indicazione

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 628-*bis* c.p.p. – che ha introdotto la “richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU” – non residuano spazi di applicazione per la cd. “revisione europea” disciplinata dall'art. 630 c.p.p. come interpolato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, posto che il fine perseguito dai due rimedi impugnatori è identico, mentre risulta modificato il solo procedimento previsto per quello di nuova introduzione.

4) Cass., Sez. VI, 21 novembre 2025 (ud. 19 novembre 2025), n. 37897

Mandato arresto europeo – immunità funzionale – motivo ostativo alla consegna – configurabilità – condizioni – reato politico – motivo ostativo – configurabilità – esclusione – ragioni

In tema di mandato di arresto europeo, l'esistenza di un'immunità funzionale – quale fattore preclusivo alla consegna – non può essere genericamente evocata, ma deve essere puntualmente dimostrata in relazione ai presupposti e alle condizioni che ne giustificano l'immediato riconoscimento in capo al soggetto che ne invoca la rilevanza.

Alla luce della modifica dell'art. 18 della l. 22 aprile 2005, n. 69 per il tramite dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, la “natura politica” del reato per cui risulta emesso il mandato di arresto europeo non costituisce, *ex se*, ragione sufficiente per giustificare il rifiuto della consegna,

essendo necessaria, a tal fine, la prospettazione del rischio concreto che dalla sua esecuzione possa derivare un atto o un comportamento discriminatorio in danno del ricorrente, nell'ambito di un processo che possa assumere connotati di iniquità.

5) Cass., Sez. I, 9 dicembre 2025 (ud. 4 dicembre 2025), n. 39550

Ordinamento penitenziario – deroghe al carcere – delitti ostativi – detenute madri – detenuti padri e madri impossibilitate – detenzione domiciliare speciale

Nel sistema attualmente vigente anche nel caso di condanna per uno dei reati inclusi nel catalogo dell'art. 4-*bis* ord. pen., le madri (o, eventualmente, i padri che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 7 dell'art. 47-*quinqüies*) di bambini di età pari o inferiore ai dieci anni possono essere ammessi alla detenzione domiciliare cd. speciale fin dal principio, ovvero senza dover prima essere sottoposti all'esecuzione della pena detentiva in carcere, anche in caso di pene molto alte e anche in caso di condanna all'ergastolo.

6) Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2025, informazione provvisoria

Impugnazioni – posta elettronica – ammissibilità – limiti

Non è ammissibile l'impugnazione, nel sistema disciplinato dall'art. 87-*bis*, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ferma restando l'ammissibilità dell'impugnazione quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell'elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all'ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività.

7) Cass., Sez. V, 16 dicembre 2025 (ud. 3 dicembre 2025), n. 40474

Appello – deposito telematico – tempestività – attestazione di invio – rilevanza

Ai fini della tempestività dell'appello depositato in via telematica assume rilievo, ai sensi degli artt. 111-*bis*, comma 2, c.p.p. e 2 D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, l'attestazione del suo invio e, quindi, del corretto inserimento dell'atto nell'apposito portale, unico adempimento nell'esclusiva disponibilità della parte appellante, nel caso in cui vi sia uno scarto temporale rispetto alla generazione della ricevuta dell'avvenuto deposito.

8) Cass., Sez. II, 18 dicembre 2025 (ud. 5 novembre 2025), n. 40741

Custodia cautelare carceraria – presunzione relativa di adeguatezza – attualità e concretezza del pericolo – motivazione sulle esigenze cautelari

La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 c.p.p., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p., essa fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Ne consegue che, a fronte di illeciti per i quali opera la presunzione *de qua*, l'onere motivazionale incombente sul giudice, ai sensi dell'art. 274 c.p.p. e ai fini del giudizio di adeguatezza della misura cautelare, deve ritenersi rispettato laddove sia evidenziata la mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione.

9) Cass., Sez. II, 18 dicembre 2025 (ud. 2 dicembre 2025), n. 40751

Assunzione di prove nuove d'ufficio – potere di natura suppletiva – testimoni del PM – testi non presenti in lista

Il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., deve essere esercitato, a pena di nullità della sentenza, anche con riferimento ai testimoni del pubblico ministero, non citati per l'inerzia della parte, atteso che, tale potere-dovere non ha carattere eccezionale, ma è ampio e ha natura suppletiva.

10) Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2025 (ud. 17 dicembre 2025), n. 40768

Mandato d'arresto europeo – motivo facoltativo di rifiuto – luogo di commissione del reato – discrezionalità dell'Autorità giudiziaria

In tema di mandato di arresto europeo, la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all'art. 18-*bis*, lett. b), l. 22 aprile 2005, n. 69, è rimessa all'Autorità giudiziaria preposta a vagliare l'interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto destinatario del mandato di arresto il quale in sede di legittimità non può dedurre alcun vizio della decisione in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale. Il motivo di rifiuto facoltativo alla consegna previsto dall'art. 18-*bis*, comma 1, lett. b), l. 22 aprile 2005, n. 69, per i fatti commessi in parte nel territorio dello Stato richiede quantomeno la sussistenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatiche dell'effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione.

11) Cass., sez. VI, 19 dicembre 2025 (ud. 29 ottobre 2025), n. 40969

Mezzi di ricerca della prova – perquisizione preventiva – convalida del pubblico ministero – opposizione *ex art.* 352 comma 4-*bis*, c.p.p. – ammissibilità

Nei confronti del decreto di convalida della perquisizione preventiva, eseguita d'iniziativa dalla P.G. – a prescindere dall'avvenuta iscrizione della notizia di reato – è ammissibile l'opposizione *ex art.* 352 comma 4-*bis*, c.p.p., ad opera delle persone nei cui confronti la perquisizione stessa sia stata disposta o eseguita, a condizione che ad essa non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro.

6. Le novità legislative.

- **d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176**, recante “Regolamento recante modifiche al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati”, in GU Serie Generale n. 274 del 25 novembre 2025.

L'art. 1 modifica il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata. Più nello specifico:

- a) all'articolo 26, al comma 1, è aggiunto, il seguente periodo «Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella è trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-*bis*.»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. La cartella personale di cui al comma 1 è istituita anche per i soggetti esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale

custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella è trasmessa a quest'ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1.»;

- c) al comma 4, dopo le parole «detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti «, nonché il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'articolo 656, comma 10, c.p.p.» e le parole «al centro di servizio sociale» sono sostituite dalle seguenti «all'ufficio di esecuzione penale esterna»;
- d) al comma 5 dopo le parole «pena detentiva,» sono inserite le seguenti «come individuato in forza dell'articolo 656, comma 10-bis c.p.p.,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio è annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.»;
- e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Quando il giudizio espresso è negativo lo stesso è comunicato all'interessato.»;
- f) al comma 6 dopo le parole «altro istituto,» sono inserite le seguenti «nonché' di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio è annotato all'atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.»;
- g) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente «6-bis. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza».

All'articolo 97, comma 9, le parole «Il centro di servizio sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio di esecuzione penale esterna» e la parola «tre» è sostituita dalla parola «sei».

Ancora, all'articolo 100 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancelleria del tribunale provvede allo stesso modo anche a seguito della ricezione del provvedimento adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656, comma 10, c.p.p.»;
- b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. In conformità alla previsione dell'articolo 656, comma 10, terzo periodo, c.p.p., lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656, comma 10, si considera detenzione domiciliare.»;

L'articolo 103 viene modificato nei termini che seguono:

- a) prima del comma 1, sono anteposti i commi seguenti: «01. Ai fini di cui all'articolo 656, comma 10-bis c.p.p., nell'ordine di esecuzione sono specificamente indicate la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario potrà godere ai sensi dell'articolo 54 della legge, e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all'opera di rieducazione. 02. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 2, nell'ordine di esecuzione sono indicate la pena finale, conteggiati i periodi di liberazione anticipata già riconosciuti e tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata già oggetto di mancata concessione o revoca, nonché le detrazioni di cui il destinatario potrà ancora godere ai sensi dell'articolo 54 della legge e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54 con riferimento ai periodi di liberazione di cui il condannato può ancora godere, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all'opera di rieducazione.»;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'istanza di liberazione anticipata da parte dell'interessato detenuto è presentata al direttore dell'istituto e, in tutti gli altri casi, al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. L'istanza è trasmessa senza ritardo al magistrato di

sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della pena sostitutiva, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio accerta che la cartella personale sia completa, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 26, commi 5 e 6»;

- c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 69-*bis*, comma 2, della legge, il direttore dell'istituto o dell'ufficio provvede ai sensi del comma 1 del presente articolo nel termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato di sorveglianza. 1-*ter* Nei casi di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, l'interessato è legittimato a proporre istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-*bis*, comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere proposta comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio».

L'art. 2 modifica il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica. Più nello specifico, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 39: 1) al comma 2, primo periodo, le parole «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte al mese»;
- b) al comma 2, terzo periodo, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2-*quinq*ues, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70»;
- d) al comma 4 le parole «magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti «direttore dell'istituto».

Infine, all'articolo 61, comma 2, lett. a) le parole «dall'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti «dagli artt. 37 e 39».

- **d.P.R. 21 novembre 2025, n. 189**, recante “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della l. 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della l. n. 85 del 2009, di cui al d.P.R. 7 aprile 2016, n. 87”, in GU n.293 del 18 dicembre 2025.

Per quanto in questa sede di interesse, l'art. 1 del provvedimento legislativo in esame modifica il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 apportando le seguenti novità:

- a) all'articolo 6, comma 2, lettera a), le parole: «, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale» sono soppresse; alla lettera b), le parole: «attività trattamentali intramurali» sono sostituite dalle seguenti: «attività trattamentali e rieducative dei detenuti e degli internati; promozione e coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario; analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta»;
- b) alla lettera c), le parole: «; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunità, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa» sono soppresse e, in fine, il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
- c) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: «c-*bis*) Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria: attività di indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialità e di specializzazione della Polizia penitenziaria; attività di analisi, studio e progettazione nelle materie di competenza; coordinamento delle attività del Gruppo operativo mobile, dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, del Nucleo

investigativo centrale, del Gruppo d'intervento operativo, del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli altri reparti speciali del Corpo; coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale, della Centrale operativa nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale; *c-ter*) Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali serventi l'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza; gestione delle relative risorse finanziarie; monitoraggio e analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul mercato; atti di programmazione e di indirizzo nelle materie di competenza; approvvigionamento di mezzi, beni, materiali, attrezzature, infrastrutture, servizi e attività di supporto al Corpo; attività di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e sperimentazione nelle materie di competenza»;

- d) al comma 3, le parole: «, lettere a), *a-bis*) e b)» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2», sono inserite le seguenti: «; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio comunicazione e stampa; informatica penitenziaria in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia».

- **l. 2 dicembre 2025, n. 181**, recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, in GU n. 280 del 2 dicembre 2025.

La legge in commento introduce nuove disposizioni sia nel codice penale sia nel codice di procedura penale. In ambito sostanziale, tra le principali novità figurano l'introduzione del reato di femminicidio di cui all'art. 577-*bis* c.p.; la modifica della fattispecie di maltrattamenti *ex* art. 572 c.p.; l'istituzione della confisca obbligatoria *ex* art. 572-*bis* c.p. e le modifiche apportate agli artt. 585, 593-*ter*, 609-*ter*, 612-*bis* e 612-*ter* c.p.

Sul fronte processuale, vi sono diverse disposizioni interessate dalla modifica legislativa. In primo luogo, l'art. 3 riporta al codice di rito le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 33-*ter*, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli artt. 572, secondo e quinto comma, e 612-*ter* c.p.»;
- b) all'articolo 90-*bis*, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-*bis*) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli artt. 446, comma 2, e 554-*ter*, comma 2»;
- c) dopo l'articolo 90-*bis*.1 è inserito il seguente: «art. 90-*bis*.2 (Ulteriori informazioni alla persona offesa). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-*bis*, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-*bis* c.p., nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583-*quinqies* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-*ter*,

nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli artt. 299, comma 4-*bis*, e 444, comma 1-*quater*»;

- d) all'articolo 90-*ter*, comma 1-*bis*: 1) dopo le parole: «nella forma tentata,» sono inserite le seguenti: «aggravato ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* c.p., nella forma tentata,» e dopo le parole: «artt. 572» sono inserite le seguenti: «, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»; 2) le parole: «e 612-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-*bis* e 612-*ter*»; le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di delitti consumati di cui agli artt. 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-*bis* c.p., nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»;
- e) all'articolo 91, comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati,»;
- f) all'articolo 267, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli artt. 577-*bis* c.p. o per i delitti aggravati di cui agli artt. 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-*ter*, sesto comma, 609-*ter*, primo comma, numero 5-*ter*.1), 612-*bis*, quarto comma, e 612-*ter*, quinto comma, c.p.»;
- g) all'articolo 275: 1) al comma 2-*bis*, al secondo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando» sono sostituite dalla seguente: «Ferma», al terzo periodo le parole: «di cui agli artt. 423-*bis*, 572, 612-*bis*, 612-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 387-*bis*, 423-*bis*, 612-*bis*, primo comma, 612-*ter*, primo e secondo comma,» e l'ultimo periodo è soppresso; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-*bis*, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all'articolo 577-*bis* c.p., nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 582 e 583-*quinq*ues, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, e 612-*ter*, terzo, quarto e quinto comma, c.p., sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari»;
- h) all'articolo 282-*bis*, comma 6, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «mille»;
- i) all'articolo 282-*ter*, commi 1 e 2, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «mille»;
- j) all'articolo 299, comma 2-*bis*, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»;

- k) all'articolo 309, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-*bis*. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;
- l) all'articolo 310, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;
- m) all'articolo 316: 1) al comma 1-*bis*, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza»; 2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, il pubblico ministero può chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile»;
- n) all'articolo 362, comma 1-*ter*: 1) le parole: «tentata, o» sono sostituite dalle seguenti: «tentata, aggravato ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* c.p., nella forma tentata, nonché»; 2) dopo le parole: «artt. 572,» sono inserite le seguenti: «593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»; 3) le parole: «e 612-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «612-*bis* e 612-*ter*»; 4) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma»; 5) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-*bis*, quarto comma, c.p.»;
- o) all'articolo 362-*bis*, comma 1: 1) le parole: «, nell'ipotesi di delitto tentato, o» sono sostituite dalle seguenti: «del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577-*bis* c.p., nella forma tentata, nonché»; 2) dopo le parole: «artt. 558-*bis*, 572,» sono inserite le seguenti: «593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»; 3) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma»;
- p) all'articolo 444, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: «1-*quater*. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* c.p., nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli artt. 582 e 583-*quinqies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»;

- q) all'articolo 447: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'altra parte,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-*quater*,» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni»; 2) al comma 2, dopo le parole: «il difensore» sono inserite le seguenti: «nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, la persona offesa o il suo difensore»;
- r) all'articolo 499, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-*bis*. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria»; u) all'articolo 539, comma 2-*bis*, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza»; v) all'articolo 656, comma 9, lettera a), le parole: «, 572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «e».

L'articolo 64-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 64-*bis* (Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie). - 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore. 2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice».

Viene modificato anche il d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, in relazione all'organizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero; ulteriori modifiche intervengono sulle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di violenza di genere.

Infine, viene modificata la legge sull'ordinamento penitenziario, introducendo tra i reati c.d. "ostativi" ex art. 4-*bis* O.P. i delitti di cui agli artt. 572, comma 2 e 3, 577-*bis* e 612-*bis*, comma 3 c.p.

- **Progetto di legge** recante "Modifiche all'articolo 335 c.p.p. in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato" (AC 2485).

Il progetto di legge "Bignami ed altri" intende modificare l'art. 335 c.p.p., avente ad oggetto l'iscrizione del registro delle notizie di reato. L'attuale formulazione, come noto, impone al P.M. l'iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato per ogni fatto determinato e tale automatismo,

denunziano i sostenitori della proposta, espone l'indagato a danni reputazionali e a un calvario giudiziario. Al fine di bilanciare due esigenze fondamentali – *da un lato* il diritto ad avvalersi delle garanzie derivanti dall'iscrizione nel registro degli indagati e *dall'altro* l'interesse a non subire le conseguenze dannose derivanti dall'iscrizione nel registro – l'art. 1 della proposta intende modificare l'art. 335 c.p.p. apportando le seguenti modifiche:

- a) «al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, eccettuato il caso in cui sia ravvisabile la sussistenza di una causa di giustificazione»;
- b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-bis.1. Nel caso in cui sia ravvisabile la sussistenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede immediatamente ad accertamenti preliminari, da concludere entro il termine perentorio di sette giorni, al fine di acclarare la sussistenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità del fatto.
1-bis.2. Quando gli elementi acquisiti attraverso gli accertamenti preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 consentono di escludere l'antigiuridicità del fatto, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 408, 409 e 410. In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 409, il termine di cui al primo periodo del comma 2 è ridotto a quindici giorni.
1-bis.3. Quando non chiede l'archiviazione ai sensi del comma 1-bis.2 entro il termine previsto dal comma 1-bis.1, il pubblico ministero iscrive immediatamente la notizia nel registro».

7. L'udienza predibattimentale tra efficienza processuale e rispetto delle garanzie individuali: i nuovi profili di illegittimità costituzionale dell'art. 544-ter c.p.p. Nota a Trib. Siena, ord. 11 febbraio 2025, n. 41.

La vicenda processuale: tra i numerosi obiettivi che la riforma Cartabia si è posta di raggiungere rientra, come noto, quello della semplificazione della giustizia, anche prisma di una drastica riduzione delle tempistiche del processo penale.

In questo quadro, l'udienza predibattimentale mira, allora, ad evitare dibattimenti “superflui”.

Con l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale qui annotata, il Tribunale di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 544-ter c.p.p. nella parte in cui non prevede che tra i poteri del giudice dell'udienza predibattimentale rientri anche l'acquisizione di prove decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere evidenziando, così, nella disciplina neo-introdotta, la presenza di una forte incoerenza sistematica rispetto a quello che è il principale scopo della stessa udienza predibattimentale: il “filtro” procedimentale.

Tale non banale lacuna normativa, che sembra in effetti compromettere in maniera significativa l'essenza di quel vaglio preliminare, induce a riflettere su quelle che possono essere le conseguenze di questa assenza con riguardo al rispetto di taluni essenziali principi di matrice costituzionale come quelli dell'uguaglianza, dell'obbligatorietà dell'azione penale, del giusto processo e del diritto di difesa.

Più in dettaglio, con l'ordinanza dell'11 febbraio 2025, n. 41 oggetto del presente commento, il Tribunale di Siena ha richiamato l'attenzione della Corte costituzionale su di un tema di fondamentale importanza che *da una parte* investe le esigenze di deflazione e di economia processuale, *dall'altra* rischia di determinare un *vulnus* rispetto ad alcuni tra i più importanti principi riconosciuti a livello costituzionale.

La vicenda giudiziaria trae origine da una citazione diretta a giudizio, formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, nei confronti di un imputato accusato di furto di un portafogli contenuto all'interno di un borsello, che la persona offesa aveva dimenticato in un carrello per la spesa, all'esterno di un esercizio commerciale; così come si legge nella stessa ordinanza di remissione e nel relativo capo di imputazione, attraverso la sua condotta, l'imputato, così, si era potuto assicurare la somma di duemila euro.

Nonostante la polizia giudiziaria avesse estrapolato dal circuito di videosorveglianza del suddetto esercizio commerciale un *file-video* contenente l'intera sequenza dell'accadimento, il *CD-ROM* contenente i frammenti video era stato trattenuto presso gli stessi uffici della polizia giudiziaria e poi nemmeno acquisito al fascicolo delle indagini preliminari. Ebbene, all'esito della notifica dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* all'indagato, sentito con le forme dell'interrogatorio su sua esplicita richiesta, lo stesso aveva ammesso di essersi effettivamente appropriato del borsello della persona offesa, constatando, tuttavia, di aver rinvenuto e sottratto la somma di danaro indicata dalla persona offesa.

Sulla scorta di tali elementi, la difesa dell'imputato, allora, aveva depositato una memoria con la quale era stato evidenziato il certo riscontro di quel dichiarato con la visione delle videoriprese effettuate dal circuito di videosorveglianza.

Poiché agli atti del procedimento risultavano, comunque, solo alcuni dei *frames* non comprensivi del segmento temporale richiamato dalla difesa, il giudice del Tribunale di Siena, nel corso dell'udienza predibattimentale, in assenza della prova documentale in questione e per via dell'indisponibilità di strumenti normativi per poterla acquisire in quella sede, aveva ritenuto la lacuna probatoria tale da impedirgli «di svolgere appieno la propria attività di “giudizio”» e, di conseguenza, di pervenire ad una delle due decisioni di merito, in un senso o nell'altro, previste dall'*art. 554-ter c.p.p.*

È da osservare che il caso processuale ha posto in evidenza un'asimmetria rispetto a quanto previsto dall'*art. 422 c.p.p.*, che genera perplessità sull'impianto della neo-introdotta udienza “filtro”.

A mente dell'*art. 554-ter*, comma 1, *c.p.p.*, infatti, la base conoscitiva del giudice dell'udienza predibattimentale è rappresentata esclusivamente dagli atti trasmessi ai sensi dell'*art. 553 c.p.p.* e, cioè, dal fascicolo del pubblico ministero e dal decreto di citazione diretta a giudizio da quest'ultimo formato. L'udienza predibattimentale, in altri termini, pur essendo stata modellata sulla falsariga dell'udienza preliminare, è retta da una disciplina che *da un lato* non attribuisce espressamente al giudice che la celebra la facoltà di integrare il materiale probatorio compendiato del fascicolo del pubblico ministero, *dall'altro* non sembra autorizzare un'estensione, in via interpretativa, delle regole caratteristiche dell'udienza preliminare.

È per tali ragioni, quindi, che il giudice *a quo*, rilevando la necessità di sospendere il processo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale con riguardo all'*art. 554-ter c.p.p.*, nella parte in cui tale disposizione non prevede l'applicazione, in quanto compatibile, dell'*art. 422 c.p.p.* all'udienza predibattimentale o, in via subordinata, non attribuisce comunque al giudice dell'udienza predibattimentale la possibilità di assumere, anche d'ufficio, mezzi di prova dalla cui valutazione si mostra evidente la decisività ai fini della decisione finale da assumere.

Le questioni sottoposte: l'introduzione dell'udienza predibattimentale ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della c.d. “riforma Cartabia”, ha l'evidente scopo di razionalizzare il procedimento penale, coniugando esigenze di efficienza e deflazione processuale con il rispetto delle garanzie fondamentali dell'imputato.

Sulla stessa scia dell'udienza preliminare, quindi, la nuova udienza predibattimentale è stata concepita come un “filtro” da applicare nel caso di procedimenti instaurati a seguito di citazione diretta a giudizio da parte del P.M. La sua funzione è di escludere l'instaurazione di dibattimenti superflui, nel rispetto delle garanzie difensive.

È in questo senso che potrebbe affermarsi che l'udienza predibattimentale, allo stesso modo della udienza preliminare, è funzionale ad una verifica anticipata della sostenibilità dell'accusa in giudizio; proprio questa finalità, del resto, emerge chiaramente dalla Relazione illustrativa al decreto attuativo della riforma stessa, nella quale si è sottolineato come «l'anticipazione del controllo giurisdizionale miri a realizzare un uso più razionale delle risorse giudiziarie e a ridurre l'impatto negativo dei tempi processuali sulle parti coinvolte».

Seppure, per come concepita, una tale valutazione si pone inevitabilmente come sommaria e non definitiva, è pur sempre necessario che essa poggi su di un quadro conoscitivo sufficientemente ampio

e affidabile. Proprio in tale prospettiva, dunque, la limitazione dei poteri istruttori del giudice del predibattimento rischia di svuotare *in toto* l'udienza della sua funzione, riducendola ad un mero passaggio formale, con significative ricadute in termini di lesione dei diritti di difesa.

Come anticipato, il bilanciamento tra le diverse esigenze maturate dal riformatore costituisce il fulcro del ragionamento che ha spinto il Tribunale di Siena, con l'ordinanza in rassegna, a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 554-ter c.p.p. nella parte in cui non consente, ad avviso del remittente, al giudice del predibattimento di esercitare in modo effettivo, all'interno dell'udienza, la funzione di filtro che la riforma Cartabia intendeva attribuire.

Secondo il giudice senese, allora, una disciplina così formulata violerebbe alcuni principi supremi dell'ordinamento, come quello di uguaglianza sostanziale, ragionevole durata del processo ed obbligatorietà dell'azione penale, rivelandosi, perciò, il contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 Cost. nonché con l'art. 6 CEDU.

Anzitutto, il giudice *a quo* ha avvertito la difficile compatibilità della norma che regola l'udienza predibattimentale con quanto stabilito dall'art. 3 Cost. che, come è noto, vieta irrazionali disparità di trattamento se non giustificate da ragioni pertinenti e proporzionate. Per contro, la disciplina oggetto di commento produrrebbe, ad avviso del Tribunale, una irragionevole disparità di trattamento tra imputati sottoposti a procedimento con udienza preliminare e imputati destinatari di citazione diretta a giudizio, a causa della diversa estensione dei poteri istruttori del giudice. Una tale differenziazione si appaleserebbe, dunque, priva di una giustificazione razionale.

In questo senso, la questione sollevata dal giudice *a quo* non si esaurisce nell'emersione di un problema applicativo contingente, ma investe, piuttosto, la coerenza complessiva del sistema, riguardando il corretto equilibrio tra accusa e difesa ed il ruolo del giudice nella fase antecedente e prodromica al dibattimento.

Il principio di obbligatorietà dell'azione penale risulta essere collegato, per il giudice del Tribunale di Siena, a quello del giusto processo nonché a quello di ragionevole durata, che trova un richiamo a livello internazionale nell'art. 6 CEDU.

La disciplina attuale dell'udienza predibattimentale comporterebbe, quindi, il rischio che l'assenza di poteri istruttori integrativi in capo al giudice possa tradursi, nel concreto, in un inutile prolungamento del giudizio, duplicazione di fasi, aggravio di costi e compromissione delle aspettative di difesa.

Il sistema delineato dal legislatore, con la riforma, inoltre, mostra – si può soggiungere in questa sede – profili di tensione con l'art. 24 Cost., che sancisce il diritto di difesa.

Prospettive: la nuova udienza predibattimentale è oggetto di due diverse visioni. Una restrittiva, che fa leva sul carattere effettivamente sommario dell'udienza, preservando esigenze di economia processuale, ed una tesi estensiva, la quale ritiene che la funzione filtro dovrebbe comunque essere svolta in maniera coerente con le garanzie difensive dell'imputato.

La visione restrittiva sostiene che l'assenza di poteri istruttori per il giudice predibattimentale non costituisca una lacuna del sistema, bensì una precisa scelta del legislatore delegato, funzionale *all'efficienza del sistema stesso*. In quest'ottica, un eventuale correttivo, in sede ermeneutica, rischierebbe di travalicare i limiti di una interpretazione della norma conforme al dato costituzionale per assumere i contorni di un vero e proprio intervento riformatore.

Tuttavia, da un certo punto di vista, tale assunto soffre di una intrinseca contraddizione giacché proprio il fatto di non poter disporre di prove ritenute rilevanti e decisive per il giudizio fa sì che il giudice debba o “premiare” l'imputato con sentenza di non luogo a procedere per insufficienza di prove – denegando, però, una giustizia effettiva – oppure rinviarlo dinanzi ad altro giudice per la prosecuzione del giudizio in mancanza di elementi sufficienti a definire la sua posizione, dando luogo a un dibattimento potenzialmente inutile e superfluo.

Pertanto, l'orientamento che appare più condivisibile, se non altro perché più aderente alla formula costituzionale, è quello che sostiene un'estensione dei poteri istruttori del giudice; è, dunque, sulla

base di tale ultima prospettiva che non sembra affatto inopportuno che il legislatore colmi la lacuna, andando a rimediare ad un difetto che potrebbe indurre la Consulta ad accogliere la questione sottoposta.

L'ordinanza qui commentata, in ogni caso, ha senza dubbio il pregio di far riflettere sul rischio di metamorfosi dell'udienza predibattimentale in un filtro solamente formale, peraltro inefficace se confrontato con taluni fondamentali diritti sanciti a livello costituzionale.

La questione di legittimità sollevata dal giudice del Tribunale di Siena rappresenta, così, un importante banco di prova della tenuta costituzionale di una tra le più grandi novità stabilite dalla riforma Cartabia.

Il giudice rimettente, con il suo provvedimento, sembra in effetti lasciare spazio ad interventi manipolativi o additivi della norma che si occupa delle decisioni che devono essere assunte nel corso dell'udienza predibattimentale per ricondurre la disciplina di quest'ultima entro parametri di ragionevolezza costituzionale.

La conseguenza, a ben vedere, potrebbe essere quella che la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 554-ter c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice dell'udienza predibattimentale di disporre l'assunzione, anche d'ufficio, di mezzi di prova già individuati e manifestamente decisivi ai fini della decisione di una sentenza di proscioglimento, secondo uno schema funzionalmente analogo a quello di cui all'art. 422 c.p.p. dell'udienza preliminare. Probabilmente, una simile soluzione sarebbe in grado di meglio preservare la struttura dell'istituto stesso, senza alterarne la natura sommaria che lo contraddistingue, garantendo al contempo un controllo giurisdizionale più penetrante sull'esercizio dell'azione penale.

8. L'esclusione della gravità indiziaria nei reati *ex art. 51 c.p.p.* e i suoi riflessi sulla competenza distrettuale. Nota a Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2025 (ud. 26 giugno 2025), n. 32853.

La vicenda processuale: le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la pronuncia in rassegna, hanno chiarito se l'esclusione della gravità indiziaria relativa ai reati o alle circostanze aggravanti compresi nel catalogo dell'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies c.p.p. comporti o meno l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari distrettuale ai sensi dell'art. 328, commi 1-bis, 1-quater c.p.p.

Ciò fornendo risposta alla seguente questione di diritto: *«se l'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies c.p.p. determini l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, c.p.p.»*.

La vicenda ha preso le mosse da un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, tramite cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un individuo, ritenuto gravemente indiziato di due reati di tentata estorsione in concorso, con l'aggravante del metodo mafioso e della minaccia commessa da più persone riunite.

Tuttavia, il Tribunale del riesame di Catania aveva annullato il provvedimento, in relazione ad uno dei due capi d'imputazione, per difetto di gravità indiziaria e, per l'altro, aveva escluso l'aggravante del metodo mafioso *ex art. 416-bis.1 c.p.*, confermando, però, l'applicazione della misura cautelare per il reato base, data la sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghe condotte.

Contro tale decisione l'interessato, allora, aveva promosso ricorso in Cassazione, rilevando l'inosservanza e l'erronea interpretazione degli artt. 416-bis.1 c.p., 51, comma 3-bis, e 27 c.p.p. Secondo il ricorrente, infatti, una volta dichiarata l'incompetenza del G.I.P. di Catania per il venir meno dei presupposti *ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p.*, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare, mancando il presupposto dell'urgenza *ex art. 291, comma 2, c.p.p.*, oppure, in via subordinata, ordinare la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Ragusa – nel cui circondario si erano verificate le vicende in oggetto –

secondo quanto disposto dall'art. 27 c.p.p., limitando così l'efficacia della misura cautelare a soli venti giorni.

La giurisprudenza: investita del ricorso, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, tramite ordinanza del 14 marzo 2025, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, avendo rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa l'interpretazione dell'art. 328, comma 1-*bis*, c.p.p. in relazione all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.

Prima ancor di analizzare i singoli orientamenti della Corte, è necessario sviluppare una breve premessa. L'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. prevede che nei procedimenti per una serie di gravi delitti, consumati o tentati, ivi specificamente indicati (fra i quali quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis*.1 c.p., che rilevano nel caso in esame), le funzioni di pubblico ministero siano esercitate dall'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

L'art. 328, comma 1-*bis* e 1-*quater*, c.p.p., invece, dispone che, nei procedimenti per i suddetti delitti, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l'udienza preliminare «siano esercitate, salvo specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Viene, così, riconosciuta alla Procura della Repubblica distrettuale la legittimazione ad esercitare l'azione penale in vicende che rientrino nella competenza per territorio di tutti i tribunali del distretto. In tali casi, la competenza del G.I.P. distrettuale si determinerà nelle ipotesi in cui la titolarità delle indagini è attribuita alla Procura Distrettuale.

Passando all'analisi degli orientamenti della Corte di cassazione, notiamo che, secondo l'impostazione maggioritaria – a cui aderiscono, come vedremo a breve, le Sezioni Unite – la competenza del G.I.P. distrettuale *ex* art. 328, comma 1-*bis*, c.p.p. non viene meno in seguito all'esclusione, in sede cautelare, della gravità indiziaria in relazione a un reato o a una circostanza aggravante che ne aveva giustificato l'intervento. Questo perché la competenza si individua in relazione alla *notitia criminis* iscritta *ex* art. 335 c.p.p., dovendo pertanto essere «assunta *in limine litis*», sulla base della mera descrizione del fatto contenuta nell'imputazione, a prescindere da ogni valutazione di merito alla fondatezza dell'accusa e la gravità degli indizi. Viene, così, mantenuta una netta distinzione tra il vaglio della competenza e la valutazione relativa ai presupposti applicativi della misura cautelare, focalizzata invece sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.).

In tale prospettiva, l'art. 291, comma 2, c.p.p. – che prevede il potere del giudice incompetente di adottare la misura cautelare soltanto laddove vi sia l'urgenza di soddisfare esigenze cautelari – sarebbe applicabile solo nelle più ristrette ipotesi in cui la circostanza aggravante che determina la competenza del G.I.P. distrettuale «sia stata contestata senza riferimenti specifici alla sua astratta ricorrenza e se ne debba quindi ravvisare l'insussistenza sulla base della stessa prospettazione del fatto descritta nella richiesta della misura cautelare, ovvero per carenza assoluta di elementi di prova a suo sostegno».

Secondo l'orientamento contrapposto – corrispondente a quello del ricorrente – l'esclusione, in sede di riesame, della gravità indiziaria in relazione ai reati o alle aggravanti “qualificanti” di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., determinerebbe, invece, l'incompetenza del G.I.P. distrettuale; per cui, una volta trasmessi gli atti al giudice ordinario, questi potrebbe provvedere ai sensi dell'art. 27 c.p.p., laddove ravvisasse l'urgenza anche di una sola delle esigenze cautelari riscontrate, oppure, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, annullare il provvedimento.

Tale impostazione richiama, inoltre, il principio espresso da ultimo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19214 del 23 aprile 2020 (“Giacobbe”), secondo cui il giudice dell'impugnazione, una volta rilevata l'incompetenza di quello che ha adottato la misura cautelare, ha sempre l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, c.p.p., la sussistenza di tutte le condizioni (ovverosia

l'urgenza di soddisfare le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p.) per l'adozione del provvedimento cautelare.

La decisione adottata dalle Sezioni Unite e la massima: le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso e risolto il contrasto giurisprudenziale enunciando il seguente principio di diritto: *«l'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies c.p.p. non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis, 1-quater, c.p.p.»*.

Con tale pronuncia la Corte aderisce all'impostazione maggioritaria, senza tuttavia contestare la correttezza del principio affermato dalle Sezioni Unite "Giacobbe" – richiamato dall'orientamento minoritario – secondo cui nella fase cautelare il giudice dell'impugnazione, rilevata l'incompetenza di quello che ha adottato la misura cautelare, ha sempre l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, c.p.p., la sussistenza di tutte le condizioni per l'applicazione della stessa.

La Corte precisa come, a differenza di quanto sostenuto dall'indirizzo minoritario, il procedimento previsto dagli artt. 291, comma 2, e 27 c.p.p. non risulti applicabile al caso di specie, in quanto presuppone che vi sia stata una corretta declaratoria d'incompetenza. La questione in esame, al contrario, riguarda la sussistenza o meno dell'obbligo in capo al giudice del riesame di rilevare l'incompetenza del G.I.P. distrettuale qualora sia stata esclusa la gravità indiziaria per un'aggravante o per un reato che radichi la sua competenza ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis o 1-quater, c.p.p.

A fondamento della pronuncia della suprema Corte è posta una pluralità di argomentazioni: in primo luogo il dato testuale di cui agli artt. 51 e 328 c.p.p., i quali, nel determinare la legittimazione della procura distrettuale e la competenza del G.I.P. e del G.U.P. distrettuale, fanno riferimento ai "procedimenti" per determinati delitti. Considerato che un procedimento penale sorge con l'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p., finché l'iscrizione per un reato di competenza distrettuale permane, la competenza del G.I.P. distrettuale resta salda, anche nel caso in cui il fatto di reato venga qualificato diversamente in sede cautelare.

In secondo luogo, viene evidenziato come la competenza, definita sulla base dell'iscrizione originaria della notizia di reato, non sia influenzata dalle vicende dell'autonomo subprocedimento cautelare, in cui le decisioni vengono adottate "allo stato degli atti" – e sono di conseguenza provvisorie – e perseguono finalità di prevenzione, distinte da quelle proprie della sanzione penale. Determinare la competenza in base alla *notitia criminis*, in questo senso, impedisce che la scelta del giudice possa essere influenzata da valutazioni successive e contingenti.

Le Sezioni Unite precisano che la situazione in esame si differenzia dal caso in cui il pubblico ministero aggiorni l'iscrizione della notizia di reato, modificando la qualificazione giuridica del fatto o circostanziandolo diversamente, ai sensi dell'art. 335, comma 2, c.p.p., e il nuovo reato iscritto non rientri più nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p., nonché quando il reato che radica la competenza distrettuale sia oggetto di stralcio o di archiviazione, atteso che, in tali ipotesi, diventa incompetente il giudice per le indagini preliminari distrettuale.

Infine, viene richiamato il principio posto a garanzia dell'imparzialità del giudice di cui all'art. 25 Cost., primo comma, secondo cui *«nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»*. La Corte, in particolare, afferma che *«il giudice distrettuale resta il "giudice naturale" per il procedimento principale, perché il fatto per cui si procede è quello corrispondente alla notizia di reato, così come iscritta nell'apposito registro, e non quello eventualmente qualificato in modo diverso dal giudice del procedimento cautelare incidentale»*.

Conclusioni: l'impostazione ermeneutica adottata dalle Sezioni Unite, secondo cui la competenza è determinata sulla base della *notitia criminis*, si fonda sul richiamo del dettato costituzionale e, in particolare, del principio del giudice naturale precostituito per legge. Evitando il mutamento di

competenza a seguito delle vicende nella fase cautelare – autonoma e distinta rispetto al procedimento principale – si garantisce altresì una maggiore “stabilità” all’intero procedimento.

Tale orientamento mira, inoltre, a valorizzare la competenza distrettuale nei procedimenti *ex art. 51, comma 3-bis, 3-quater, 3-quinquies*, c.p.p., diretta a concentrare l’attività investigativa e ad assicurare un controllo unitario sui reati di maggiore allarme sociale.

Tale pronuncia risponde, infine, a un’esigenza di coerenza del sistema processuale e semplifica l’applicazione delle regole sulla competenza: la competenza del G.I.P. distrettuale, infatti, si configura come speculare e “derivata” rispetto a quella della Procura distrettuale. Poiché la titolarità delle indagini su determinati gravi delitti è attribuita a quest’ultima, risulta coerente che il giudice chiamato a controllarne l’operato nella fase preliminare appartenga alla stessa sede.

L’unico spiraglio concesso alla possibilità di disattendere la competenza distrettuale è circoscritto all’applicazione dell’art. 291, comma 2, c.p.p., limitata ai soli casi di errore macroscopico ed evidente del P.M. Infatti, la Corte pare non escludere la possibilità per il giudice incompetente di disporre una misura cautelare urgente soltanto in due ipotesi, nell’ambito dei reati catalogati all’art. 51, comma 3-*bis* e ss.: ovvero soltanto se l’aggravante – che radica la competenza distrettuale – risulta chiaramente non supportata da riferimenti specifici o è caratterizzata da assoluta carenza di elementi di prova. Negli altri casi, invece, verrà disposto il rigetto della richiesta cautelare, mentre la competenza, individuata sulla base dell’iscrizione originaria, rimarrà ferma.

Tutto ciò fermo, la decisione non è, comunque, esente da criticità. La drastica delimitazione dell’operatività dell’art. 291, comma 2, c.p.p. in relazione ai reati cc.dd. “distrettuali”, accresce in modo sproporzionato la *vis attractiva* del Pubblico Ministero.

In definitiva, la scelta della Corte appare privilegiare la stabilità degli assetti di competenza rispetto all’esigenza, comunque fondamentale, di garantire un giudice realmente precostituito per legge *ex art. 25 Cost.*, che risulta solo formalmente tale in virtù di un’iscrizione della notizia di reato che potrebbe essere impropria o superficiale. Nonostante gli importanti correttivi apportati alla disciplina dell’iscrizione *ex art. 335 c.p.p.* dalla c.d. “riforma Cartabia” e nonostante la facoltà riconosciuta alle parti private e ai difensori di sollecitare la trasmissione degli atti (art. 54 *quater* c.p.p.), permangono delle zone d’ombra che non eliminano il rischio di sviamento del processo dalla sua sede naturale.